



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, BERGER, BERTUZZI, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FUCKSIA, GAMBARO, LUCHERINI, MASTRANGELI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, SCALIA, SOLLO e STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 22 MAGGIO 2014

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di TASI

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia da rinvenire nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree edificabili.

Nell'attuale congiuntura economica, invero, l'applicazione della TASI ai cosiddetti «beni merce» appare una scelta fortemente discutibile, in quanto il pressoché totale blocco del mercato immobiliare rende i beni immobili invenduti un puro onere gravante sulle imprese costruttrici.

Del resto, ed opportunamente, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «Salva-Italia») ha esentato dall'imposta municipale propria i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione.

In questo quadro, alla luce degli articoli 3 e 53 della Costituzione, appare di dubbia costituzionalità non prevedere che, in ordine alla TASI, non operi il meccanismo di esenzione già previsto in ordine all'IMU.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 669 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va interpretato nel senso di escludere dall'applicazione della TASI i fabbricati costruiti o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle aree edificabili iscritte tra le «Rimanenze» ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

